

**COESIONE  
ITALIA 21-27**



**Programma Regionale Calabria FESR – FSE+  
2021-2027**

**Codice CCI n. 2021IT16FFPR003**

**Decisione C(2024) 6754 final del 26.9.2024**

**di modifica della Decisione C (2022) 8027 del 03/11/2022**

**Metodologia e Criteri di Selezione  
delle Operazioni “STEP”**

## INDICE

<b>1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E APPROCCIO METODOLOGICO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. L'APPLICAZIONE METODOLOGICA.....</b>	<b>2</b>
2.1. VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 73 COMMA 1 .....	2
2.2. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 73 COMMA 2 .....	3
2.3. IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL "NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH).....	4
2.4. INFRASTRUTTURE A PROVA DI CLIMA NELL'AMBITO DEL PR FESR 2021-2027 .....	5
2.5. CRITERI RELATIVI AGLI ACQUISTI PUBBLICI .....	5
2.6. I CRITERI DI SELEZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI .....	5
2.7. SOSTEGNO A INTERVENTI INTERREGIONALI, TRANSFRONTALIERE E TRANSNAZIONALI .....	5
<b>3. ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE DAL FESR .....</b>	<b>6</b>
3.1. I CRITERI DI SELEZIONE PER LA PRIORITÀ 5 .....	7
3.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ GENERALE.....	8
3.3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE "STEP" .....	9
<i>Obiettivo specifico: RSO1.6. Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP" .....</i>	<i>9</i>
<i>Obiettivo specifico: RSO2.9. Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse .....</i>	<i>10</i>

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E APPROCCIO METODOLOGICO

Nell'ambito delle opportunità offerte dal Reg. (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, di "istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (di seguito Reg. STEP) è stata adottata una modifica del Programma, di cui all'art. 13, c.5, p.9 del Reg. (UE) 2024/795, previa procedura scritta, approvata dalla Commissione con Decisione C(2024) 6754 final del 26.09.24

A seguito della modifica del Programma, sono stati inseriti:

- per la Priorità 1 *“Una Calabria più competitiva e intelligente”*, il nuovo obiettivo specifico 1.6 *“Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP”*, che va ad aggiungersi ai quattro già previsti nel PR, al quale è stata associata una unica Azione 1.6.1 *“Supporto agli investimenti in tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech”*, con i corrispondenti campi di intervento;
- per la Priorità 2 *“Una Calabria più resiliente e sostenibile”*, il nuovo obiettivo specifico 2.9 *“Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”*, che si va ad aggiungere ai sette già previsti, al quale è stata associata una unica Azione 2.9.1 *“Investimenti produttivi collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”* con i corrispondenti campi di intervento.

In esito alle modifiche apportate al Programma, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, il presente documento definisce i criteri di selezione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, riferiti agli obiettivi specifici e alle corrispondenti Azioni sopra citate.

L'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, articolato in due commi, disciplina la selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione del Programma, prevedendo che:

1. Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.
2. Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione (da ora in avanti AdG):
  - a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
  - b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
  - c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
  - d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
  - e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
  - f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
  - g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
  - h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

L'AdG garantisce che il beneficiario (art. 2, par. 1, punto 9 del Regolamento (UE) 2021/1060) riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione (art. 73.3 RDC), comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

L'AdG garantisce, infine, (punto 5 dell'art. 73) che le operazioni di importanza strategica saranno comunicate alla Commissione europea entro un mese dalla selezione fornendo tutte le informazioni pertinenti a tali operazioni. Dal punto di vista dell'approccio metodologico, al fine di garantire piena conformità con le disposizioni previste dai citati articoli 9 e 73 del Regolamento recante disposizioni comuni, la rispondenza con le tipologie di Azione del Programma e di assicurare che le operazioni siano selezionate sulla base di criteri che consentano di conseguire il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, l'approccio seguito ha individuato il livello di programmazione più efficace a cui applicare le previsioni regolamentari, tenendo conto della natura delle stesse.

## 2. L'APPLICAZIONE METODOLOGICA

### 2.1. VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 73 COMMA 1

Il rispetto dei [principi orizzontali](#) contenuti all'articolo 9 e delle disposizioni normative previste al comma 1 dell'articolo 73 RDC nonché agli artt. 6 e 8 del Reg. 2021/1057 FSE+, - non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale – elencati/citati in apertura di documento, verrà garantito attraverso modalità che potranno prevedere:

- i. il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- ii. l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti Condizioni abilitanti di cui alla tabella 12 del Programma Regionale FESR – FSE+;
- iii. la definizione di specifiche condizioni di ammissibilità/valutazione a livello di singole Azioni, laddove maggiormente attinenti.

In particolare, il rispetto del principio di [trasparenza](#) verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo<sup>1</sup> e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'Art. 49 RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi.

Il rispetto del principio di trasparenza della selezione verrà garantito attraverso:

- i. l'adeguata documentazione di tutte le fasi della valutazione delle operazioni anche grazie all'utilizzo del sistema informatico di gestione e controllo del Programma;
- ii. la costituzione di commissioni di valutazione delle operazioni che garantiscano competenza ed indipendenza rispetto alle operazioni da valutare;
- iii. l'utilizzo di esplicite procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con

<sup>1</sup> Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; - Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; - D.Lgs. 104/2010 recante l'approvazione del "Codice del processo amministrativo"; - D. Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"; - D.Lgs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; - D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici"; - Codice di procedura civile.

indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande.

Con riferimento alla [pubblicizzazione dei criteri di selezione](#), l'attuazione del principio sarà garantita tramite:

- i. la pubblicazione delle procedure di attuazione con espressa indicazione dei criteri di selezione adottati;
- ii. la pubblicazione del documento dei Criteri di selezione, approvato dal Comitato di Sorveglianza, sul sito del PR in modo da garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

Il rispetto del principio dell'[accessibilità](#) delle persone con disabilità verrà garantito attraverso l'inserimento di un esplicito richiamo nelle procedure di attuazione ai diritti delle persone con disabilità (quindi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD), prevedendo, se del caso, incentivi e/o criteri di selezione specifici per l'individuazione di quei progetti che contengano particolare attenzione o prevedano soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità o ancora che favoriscano l'accessibilità alle persone con disabilità.

Il rispetto del principio della [parità di genere](#) verrà garantito, ove pertinente, attraverso l'utilizzo di criteri e, come per il rispetto dell'accessibilità delle persone con disabilità, l'inserimento di un esplicito richiamo nelle procedure di attuazione che favoriscano i progetti che garantiscono la parità tra uomini e donne nonché adottando un approccio di mainstreaming di genere per come definito dai criteri di selezione.

Per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, è possibile prevedere dei criteri orientati verso la parità ovvero il responsabile del procedimento può applicare quanto previsto all'art. 47 (commi 4 e 5) del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e relative Linee guida attuative; ad esempio, può premiare gli operatori economici che utilizzino o si impegnino a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro e/o che si impegnino ad assumere, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è garantito, in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante, dalla presenza di un punto di contatto qualificato istituito dall'Autorità di Gestione del Programma, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia.

Il rispetto del principio dello [sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale](#) sarà garantito attraverso l'applicazione della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale e l'applicazione di criteri di ammissibilità e valutazione in grado di valorizzare il contributo delle operazioni al processo di transizione ecologica. In particolare, poi il contributo delle operazioni sarà verificato attraverso il **rispetto del principio del DNSH** così come declinato al successivo paragrafo 2.3.

## 2.2. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 73 COMMA 2

La coerenza con le previsioni regolamentari contenute al comma 2 dell'art. 73 elencate in apertura di documento, potrà essere garantita intervenendo:

- A) a livello di procedura di attuazione
- B) a livello di singola operazione

Nel primo caso, i dispositivi di attuazione delle procedure saranno lo strumento attraverso cui garantire la conformità con le prescrizioni regolamentari. Tale modalità potrà essere utilizzata con riferimento ai seguenti criteri previsti dall'art. 73 del Regolamento di disposizioni comuni:

- i. coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma;
- ii. coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti
- iii. delocalizzazione degli interventi
- iv. assenza di procedure di infrazione comunitaria<sup>2</sup>

Si interverrà invece a livello di singole operazioni per verificare la coerenza con riferimento ai seguenti criteri previsti dall'art. 73 del Regolamento di disposizioni comuni:

- a) rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e conseguimento degli obiettivi
- b) verifica delle disponibilità di risorse e meccanismi finanziari del beneficiario

<sup>2</sup> Ad esclusione degli interventi volti alla chiusura delle infrazioni in essere (vedasi gli investimenti in ambito acque reflue).

- c) eventuale valutazione di impatto ambientale o procedura di screening
- d) osservazione del diritto applicabile, per le operazioni cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento
- e) attribuzione delle operazioni ad una tipologia di intervento
- f) immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture con durata di almeno 5 anni.

### 2.3. IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH)

Il principio del DNSH, nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal RDC che afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Inoltre, l'art. 9(4) RDC, stabilisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e il principio del “non arrecare danno significativo”.

Gli orientamenti tecnici della CE, espressi da ultimo nella Nota esplicativa EGESIF \_21-0025-00 del 27/09/2021, hanno fornito agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo adottato nell'ambito del Recovery and Resilience Mechanism (RRF), ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Con riferimento alle operazioni del Programma cofinanziate dal FESR, il processo di verifica di rispetto del principio si articola in diversi livelli.

**In fase di programmazione**, nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica – VAS è stato effettuato un processo di valutazione contenuto nei documenti “Rapporto Ambientale del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 – Allegato 4 – Verifica del principio del DNSH (Settembre 2022), o, nella fase di modifica del Programma per gli inserimento delle nuove azioni STEP per il tramite delle schede di verifica contenute nel documento “Verifica DNSH – Azioni STEP” (Settembre 2024) predisposti, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852, ai fini della valutazione di conformità del Programma. La valutazione ha considerato puntualmente le singole azioni in due stadi successivi: il primo step è stato finalizzato a verificare se le misure fossero riconducibili ad un'azione specifica del PNRR, identificando, in tal caso, la scheda specifica di valutazione. In caso contrario la valutazione è stata effettuata, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di autovalutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, della coerenza con il quadro normativo e programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

La valutazione condotta non ha individuato azioni di Programma che possano indurre un potenziale danno ambientale significativo, secondo i target ambientali del Regolamento sulla tassonomia.

**In fase di definizione dei criteri di selezione** delle operazioni di cui al presente documento, è stato incluso tra i requisiti di ammissibilità il riferimento al rispetto del principio che sarà assicurato a seconda dei casi, o per il tramite delle verifiche contenute nell'– Allegato 4 – Verifica del principio del DNSH, ovvero per le Azioni Step nel documento “Verifica DNSH – Azioni STEP” (Settembre 2024), o in alternativa sulla base delle schede e check list contenute nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” di cui alla Circolare MEF della Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024.

Il rispetto del principio DNSH sarà garantito attraverso l'attuazione anche incorporandole all'interno dei requisiti di ammissibilità, delle raccomandazioni contenute nel parere motivato di VAS redatto dall'Autorità Ambientale del Programma.

**In fase di attuazione delle operazioni** il rispetto del principio sarà inoltre garantito attraverso il monitoraggio ambientale del Programma, così come previsto dagli esiti del processo di VAS.

Sarà necessario che gli avvisi/procedure di attivazione riportino esplicito riferimento al principio prevedendo la seguente dicitura: “Il presente Avviso si ispira al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la

*mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale."*

Con riferimento alle operazioni del Programma cofinanziate dal FSE+, nella stesura del Programma, l'AdG ha concluso che *"Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura"*.

## 2.4. INFRASTRUTTURE A PROVA DI CLIMA NELL'AMBITO DEL PR FESR 2021-2027

Secondo quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione del Programma dovrà garantire *"l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni"*.

A tal fine saranno applicate le procedure e le metodologie di valutazione di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 *"Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027"*, nonché tenendo conto della metodologia comune relativa al *climate proofing* che sarà sviluppata in sede nazionale.

Il processo conterà in una verifica preliminare della necessità dell'analisi *"carbon footprint"*, nonché di un'analisi dei potenziali rischi climatici significativi sulle infrastrutture, a cui seguirà l'identificazione di azioni mirate a mitigare i potenziali impatti negativi derivanti dalle emissioni di GHG e le misure da realizzare per l'adattamento ai rischi climatici individuati.

L'applicazione delle metodologie introdotte dalla Comunicazione 2021/C 373/01 permetterà di assicurare la coerenza con la valutazione del principio DNSH relativamente agli obiettivi *"1. Mitigazione dei cambiamenti climatici"* e *"2. Adattamento ai cambiamenti climatici"*.

## 2.5. CRITERI RELATIVI AGLI ACQUISTI PUBBLICI

I contenuti della presente sezione non trovano applicazione per le operazioni selezionate nell'ambito delle priorità STEP del Programma a valere sulle azioni 1.6.1 e 2.9.1

## 2.6. I CRITERI DI SELEZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI

Per diverse Azioni del Programma è prevista l'attivazione di una forma di sostegno mediante strumenti finanziari (SF). Nelle more della predisposizione della **Valutazione ex ante degli strumenti finanziari**, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, quale condizione necessaria all'attivazione dei medesimi, **è opportuno sottolineare come i criteri di selezione riportati nel presente documento si riferiscono esclusivamente a quelli che saranno utilizzati dall'Autorità di Gestione per selezionare le operazioni con la forma delle sovvenzioni (Art. 52 RDC). I criteri di selezione da utilizzare per la selezione dei destinatari finali, attraverso strumenti finanziari, saranno elaborati dai Soggetti Gestori degli SF sulla base di indicazioni che saranno fornire dall'Autorità di Gestione nei documenti di gara e/o nell'Accordo di Finanziamento, in coerenza con le caratteristiche e le finalità dei prodotti offerti da ciascun SF.**

Si evidenzia infine che per la **selezione dei soggetti gestori degli strumenti finanziari**, l'Autorità di Gestione farà riferimento alle disposizioni di cui all'**Art. 59 RDC**.

## 2.7. SOSTEGNO A INTERVENTI INTERREGIONALI, TRANSFRONTALIERE E TRANSNAZIONALI

Il Programma Regionale prevede per ciascuna Priorità, a livello di obiettivo specifico, l'indicazione di possibili azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali che potranno essere attivate nel corso nell'attuazione del Programma al fine di garantire un'integrazione con i programmi europei di cooperazione territoriale. Preventivamente all'attivazione di tali azioni si procederà a definire eventuali criteri aggiuntivi da utilizzare per la selezione dei relativi progetti, acquisendo la preventiva approvazione in merito da parte del Comitato di Sorveglianza.

### 3. ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE

Dal punto di vista metodologico, i criteri di selezione da applicare alle azioni del Programma si articolano nelle seguenti tipologie:

- A. requisiti di ammissibilità generale**, ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni applicabili trasversalmente a tutte le operazioni nell'ambito del Programma e che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria per la selezione delle stesse. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di ammissibilità sostanziale.
- B. requisiti di ammissibilità specifici** ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni declinati per singole Azioni di ogni Priorità e strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del PR e delle Azioni di riferimento. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione.
- C. criteri di valutazione declinati per le singole Azioni** di ogni Priorità da cui attingere in modo funzionale alle diverse tipologie di intervento previste dagli strumenti di attuazione, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 73 RDC.  
Si tratta degli elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate a finanziamento tali da garantire un contributo diretto ed efficace ai risultati attesi della singola Azione.  
La verifica di questi criteri viene effettuata costruendo strumenti di valutazione (parametri) in grado di consentire un ordinamento delle operazioni o, se del caso, la verifica del rispetto o del superamento di valori soglia predefiniti;
- D. criteri di valutazione premiali** definiti, ove ne ricorrano le condizioni, per ciascuna delle azioni del Programma.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali criteri possono riguardare:
- a. la valorizzazione delle ricadute sotto il profilo occupazionale dei destinatari
  - b. la valorizzazione delle iniziative a favore dei giovani o che presuppongono un loro coinvolgimento attivo anche al di fuori della specifica priorità a loro dedicata
  - c. la capacità di agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita e/o sulle Aree definite nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente
  - d. la riduzione dei divari territoriali della Regione
  - e. la promozione dell'accessibilità per le persone disabili, la parità di genere e la non discriminazione
  - f. l'utilizzo di soluzioni che forniscano interoperabilità con sistemi esistenti e collettivi distribuiti con licenze open
  - g. la sensibilizzazione alla tematica ambientale anche al di fuori degli interventi a questa specificatamente indirizzati
  - h. Integrazione con progetti proposti da enti del terzo settore (ETS) che operano per il miglioramento dei servizi alle persone e alla collettività
  - i. la capacità della proposta di creare azione sinergica e coordinata tra attori territoriali
  - j. l'adesione da parte dei beneficiari a certificazioni volontarie di sostenibilità, sia di processo che di prodotto o l'adozione di strumenti Life Cycle Thinking o l'utilizzo di materiali ecocompatibili
  - k. l'adesione ad un sistema di gestione ambientale certificato EMAS, ISO 14001
  - l. la promozione di progetti che prevedano l'obbligo di etichettatura ambientale o la certificazione ambientale di processi, prodotti e organizzazioni
  - m. Il perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale in tutti i possibili ambiti applicativi
  - n. la complementarità o sinergia con il PNRR o altri Programmi di Investimento (es. Horizon Europe, etc) o la previsione di finanziamento di iniziative sotto il marchio di qualità Seal of Excellence
  - o. il potenziamento della capacità di promuovere innovazioni delle tecnologie trasformative negli ambiti applicativi individuati dalla RIS3 ove coerenti con quelli individuati da STEP

I criteri di cui alla precedente lettera C esposti nella pertinente sezione del presente documento (cfr. par. 3.3 e par. 4) sono definiti in funzione di quattro macro-criteri in funzione dei quali le operazioni saranno selezionate



per il sostegno del Programma: **efficacia, efficienza, utilità e sostenibilità/durabilità**.

La definizione dei criteri di selezione è quindi strutturata in relazione a questi macro-criteri che vanno intesi come di seguito:

1. **efficacia**: si intende verificare la capacità dell'operazione di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Programma nei tempi previsti dal dispositivo di attuazione della misura di sostegno;
2. **efficienza**: intende verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso una adeguata e pertinente (agli scopi) articolazione dei fattori/elementi e delle componenti dell'operazione;
3. **utilità del progetto**: intende verificare la convenienza per la collettività; ovvero misurare quanto gli impatti dell'operazione rispondano effettivamente ai bisogni socioeconomici e/o ambientali del contesto di riferimento;
4. **sostenibilità/durabilità del progetto**: il criterio intende verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione.

Ai fini della selezione delle operazioni, ferma restando la possibilità di utilizzare in tutto o in parte i criteri di valutazione individuati nel presente documento al punto C e D per ciascuna delle Azioni del Programma, sono definiti - nei documenti del dispositivo che specificano tutte le condizioni per il sostegno - uno o più parametri per la applicazione del criterio utilizzabile.

L'ufficio competente per l'attuazione della misura di sostegno dovrà, in ogni caso, utilizzare almeno tre macro-criteri (*efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità*) valorizzando almeno un criterio di valutazione per ciascuno dei tre macro-criteri eletti.

In determinati casi, in considerazione della natura della misura di sostegno e delle caratteristiche della procedura di selezione, nonché in tutti i casi riconducibili alle fattispecie disciplinate dall'Art. 20 RDC, **sarà possibile definire meccanismi di selezione delle operazioni che si basino esclusivamente su pertinenti requisiti di ammissibilità specifici** – in questi casi non si prevede l'integrazione del presente documento.

### 3.1. I CRITERI DI SELEZIONE PER LA PRIORITÀ 5

I contenuti della presente sezione non trovano applicazione per le operazioni selezionate nell'ambito delle priorità STEP del Programma a valere sulle azioni 1.6.1 e 2.9.1

### 3.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ GENERALE

Requisiti		Note sull'applicabilità del requisito
1. - Ricevibilità	1.1. Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'istanza di accesso al contributo e completezza della documentazione	
2. - Requisiti del Beneficiario	2.1. Capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione	Si applica solo nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi
	2.2. Eleggibilità sulla base dei requisiti definiti dall'azione e dal relativo dispositivo di attuazione	
3. Requisiti dell'operazione	3.1. Coerenza dell'operazione con le finalità del programma e i contenuti dell'azione declinata nel dispositivo di attuazione	
	3.2. Riconducibilità al campo di applicazione di una condizione abilitante (ove applicabile) e con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione e coerenza con la eventuale pianificazione nazionale e regionale di settore	Ove l'Azione intercetti il campo di applicazione di una condizione abilitante. Il presente requisito di ammissibilità comprende il riferimento alle pertinenti ed applicabili Strategie regionali e programmazioni di settore.
	3.3. Coerenza con le tipologie d'intervento associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060	Nel caso di utilizzo di campi d'intervento che contribuiscono al sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici o l'ambiente, si applicano le condizioni di ammissibilità di cui alle note riportate per lo specifico campo di intervento in Allegato 1, Tabella 1 del Reg. (UE) 2021/1060.
	3.4. Riconducibilità ad interventi che non risultino materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del Programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno	Non si applica nel caso di ricorso alle disposizioni di cui all'Art. 20 del Reg. (UE) 2021/1060
	3.5. Riconducibilità ad interventi che non comprendano attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità con l'art.66 del Reg. 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65(1)(a) del Reg. 2021/1060	
	3.6. Garantire il rispetto del principio DNSH attraverso la presa in carico delle relative misure di mitigazione	Si applica in aderenza agli esiti della "Verifica del principio DNSH", di cui all'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, ovvero per le Azioni Step nel documento "Verifica DNSH – Azioni STEP" redatti secondo le indicazioni di cui alla nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 e s.m.i. e secondo le metodologie individuate dagli Allegati I e II del Reg. Del (UE) 2021/2129 e della Guida Operativa per il rispetto del principio elaborata dal MEF.
	3.7. Nel caso di operazione attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi del programma	
	3.8. Garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, laddove applicabile(Art. 73 (2)(J))	Non si applica in caso di operazioni finanziate nell'ambito dell'FSE+
	3.9 Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, laddove resi obbligatori dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i (Codice degli Appalti)	Non si applica in caso di operazioni finanziate in ambito STEP
	3.10 Non riconducibilità ad operazioni oggetto di un parere motivato della CE, in riferimento ad un'infrazione (Art.73.2 (i) RDC), ad eccezione delle operazioni che contribuiscono alla chiusura dell'infrazione stessa	

### 3.3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE “STEP”

Priorità: 1. Una Calabria più competitiva e intelligente

Obiettivo specifico: RSO1.6. Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP”

Azione	Titolo	Requisiti di ammissibilità specifici	Criteri di Valutazione			
			Efficacia	Efficienza	Utilità	Sostenibilità/durabilità
1.6.1	Supporto agli investimenti in tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech	Rispetto delle condizioni di ammissibilità specifiche previste dalla base giuridica applicabile	Capacità degli interventi di contribuire al perseguimento dei risultati attesi del Programma e delle finalità dell’Azione specifica e chiara esplicitazione degli obiettivi e delle finalità proposti	<p>Sostenibilità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (in rapporto all’importo del sostegno, alle attività intraprese e al conseguimento degli obiettivi)</p> <p>Qualità delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per la realizzazione degli interventi connesse al piano di lavoro, alla valutazione dei rischi, all’adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali</p>	<p>Progetti incentrati sugli investimenti digitali e/o verdi, sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici e sull’economia circolare che consentono autonomia strategica e sostenibilità dell’industria dell’Unione</p> <p>Grado di innovazione introdotte dalle tecnologie trasformative (in termini di processo, prodotto, assetti organizzativi e gestionali) che valorizzi le filiere interessate da STEP</p> <p>Ricadute positive in termini occupazionali anche in termini di coinvolgimento e assunzione di giovani ricercatori nei progetti proposti, anche in ottica di reshoring</p> <p>Ricadute sul sistema territoriale in termini di coinvolgimento, nella realizzazione del progetto, di PMI regionali e/o di start up innovative regionali e/o di soggetti del sistema della ricerca pubblico regionale, anche ai fini il trasferimento di conoscenza, e innovazione e di replicabilità e scalabilità delle innovazioni prodotte nelle PMI/start-up regionali.</p>	<p>Sostenibilità delle soluzioni proposte per la replicabilità e la durabilità dell’intervento</p> <p>Mobilizzazione di investimenti privati superiore al minimo richiesto per l’accesso al sostegno</p> <p>Adeguatezza del rapporto fra i costi in tecnologie/produzioni rispetto agli investimenti infrastrutturali da sostenere per l’attuazione dell’investimento</p>

**Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile**

**Obiettivo specifico: RSO2.9. Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse**

Azione n°	Titolo	Requisiti di ammissibilità specifici	Criteri di Valutazione			
			Efficacia	Efficienza	Utilità	Sostenibilità/durabilità
2.9.1	Investimenti produttivi collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse	Rispetto delle condizioni di ammissibilità specifiche previste dalla base giuridica applicabile	Capacità degli interventi di contribuire al perseguimento dei risultati attesi del Programma e delle finalità dell'Azione specifica e chiara esplicitazione degli obiettivi e delle finalità proposti	<p>Sostenibilità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (in rapporto all'importo del sostegno, alle attività intraprese e al conseguimento degli obiettivi)</p> <p>Qualità delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per la realizzazione degli interventi connesse al piano di lavoro, alla valutazione dei rischi, all'adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali</p>	<p>Progetti incentrati sugli investimenti sulle tecnologie verdi, sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare che consentono autonomia strategica e sostenibilità dell'industria dell'Unione</p> <p>Grado di innovazione introdotte dalle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, che valorizzi le filiere energetiche interessate da STEP</p> <p>Ricadute positive in termini occupazionali anche in termini di coinvolgimento e assunzione di giovani ricercatori nei progetti proposti, anche in ottica di reshoring negli ambiti tecnologici STEP. Ricadute sul sistema territoriale in termini di coinvolgimento, nella realizzazione del progetto, di PMI regionali e/o di start up innovative regionali e/o di soggetti del sistema della ricerca pubblico regionale anche ai fini del trasferimento di conoscenza, e innovazione e di replicabilità e scalabilità delle innovazioni prodotte nelle PMI/start-up regionali.</p>	<p>Sostenibilità delle soluzioni proposte per la replicabilità e la durabilità dell'intervento</p> <p>Mobilizzazione di investimenti privati superiore al minimo richiesto per l'accesso al sostegno</p> <p>Adeguatezza del rapporto fra i costi di investimento in tecnologie/produzioni rispetto agli investimenti infrastrutturali da sostenere per l'attuazione dell'investimento</p>